



**Comune di Radicondoli  
Provincia di Siena**

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ  
SULLE STRADE**

**(Art. 23, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Art. 51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)**

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 06/07/2022*

# SOMMARIO

## Capo I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Altre attività pubblicitarie soggette a specifica regolamentazione

## Capo II - PUBBLICITÀ FISSA

- Art. 4 - Domanda di autorizzazione
- Art. 5 - Determinazione visibilità degli impianti dalle strade
- Art. 6 - Collocazione / Ubicazione / Distanze
- Art. 7 - Collocazione in zone speciali
- Art. 8 - Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati
- Art. 9 - Caratteristiche
- Art. 10 - Mezzi pubblicitari abbinati a servizi
- Art. 11 - Mezzi pubblicitari a messaggio variabile
- Art. 12 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio
- Art. 13 - Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole

## Capo III - PUBBLICITÀ TEMPORANEA

- Art. 14 - Definizione di pubblicità temporanea
- Art. 15 - Autorizzazione per pubblicità temporanea
- Art. 16 - Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea
- Art. 17 - Propaganda istituzionale

## Capo IV - NORME FINALI

- Art. 18 - Spostamento o rimozione per moti di pubblico interesse
- Art. 19 - Obblighi / Vigilanza / Sanzioni
- Art. 20 - Norme finali e transitorie

## **Capo I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia al Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2021

### **Art. 2 Definizioni**

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, ecc., così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono definiti "Impianti" pubblicitari per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione, i manufatti e le strutture permanenti di seguito indicati, ovvero ai medesimi assimilabili:
  - a) insegna di esercizio;
  - b) preinsegna;
  - c) cartello;
  - d) altro impianto di pubblicità e propaganda;
  - e) bacheca;
  - f) vetrinetta;
  - g) striscioni, locandine, stendardi o bandiere, utilizzati per scopi pubblicitari.

### **Art. 3 Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione**

1. Altre particolari forme di pubblicità sono soggetta a specifica regolamentazione, e disciplinate secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Costituiscono, poi, forme particolari di pubblicità temporanea:
  - pubblicità fonica o sonora;
  - pubblicità sui veicoli;
  - volantaggi o similari (con esclusione della propaganda elettorale nei periodi previsti dalla legge). In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, avvisi in genere esercitata in forma ambulante, da punti fissi, da automezzi in movimento. È fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione a mano dei volantini effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali, sportive o comunque senza finalità di lucro.

## **Capo II PUBBLICITÀ FISSA**

### **Art. 4 Domanda di autorizzazione**

1. Per la domanda di autorizzazione, l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione si rinvia al Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale.

**Art. 5**  
**Determinazione visibilità degli impianti dalle strade**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
  - impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
  - impianti luminosi;
  - cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

**Art. 6**  
**Collocazione / Ubicazione / Distanze**

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, è consentito, in deroga al comma 4 dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, purché:
  - a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 1,00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede, della pista ciclopedonale, o del percorso protetto a margine della strada;
  - b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede, della pista ciclopedonale, o del percorso protetto a margine della strada;
  - c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
    - mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
    - mt. 05 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
    - mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
    - mt. 05 dopo i segnali di indicazioni;
    - mt. 10 prima delle intersezioni (incroci). Il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari non deve impedire o limitare la visibilità al traffico veicolare;
    - mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);
    - mt. 10 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
    - mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
    - mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi).
    - mt. 15 dagli impianti semaforici
    - mt. 5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.
2. Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati (parallelamente o in aderenza) sui fabbricati.
3. Le distanze di cui al comma 1 non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a 15 mt.
4. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempreché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, per le rispettive competenze.
5. Al fine della riduzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, il presente regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività.
6. Gli impianti multipli di preinsegne potranno essere autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni a condizione che le preinsegne siano per colore conformi ai segnali di indicazione riguardanti la segnaletica artigianale, commerciale o industriale.

## **Art. 7**

### **Collocazione in zone speciali**

1. Sono considerate "zone speciali" le seguenti aree:
  - parchi regionali;
  - aree sottoposte ai vincoli paesaggistici del D.Lgs. n. 42/2004;
  - i centri storici.Dette zone sono individuate del Piano Regolatore Comunale.
2. All'interno del perimetro delle zone speciali non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari previsti dalle lettere b), c), e d) indicati dal precedente articolo 2.
3. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ricadenti all'interno del perimetro delle zone speciali è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.
4. In deroga potrà essere consentita la collocazione di impianti e mezzi, da valutarsi caso per caso, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione, e previa valutazione di compatibilità paesaggistica favorevole, risultante da apposita autorizzazione.

## **Art. 8**

### **Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati**

1. Per gli impianti pubblicitari installati entro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo:
  - a) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
    - da mt 0.00 a mt 5.00: metri quadrati 3 (tre)
    - da mt. 5.01 a mt 10.00: metri quadrati 4 (quattro);
    - da mt 10.01 a mt. 30.00: metri quadrati 10 (dieci) solo all'interno dell'area di pertinenza dell'attività svolta;
    - oltre mt. 30.01: metri quadrati 25 (venticinque) solo all'interno dell'area di pertinenza dell'attività svolta;
  - b) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
    - da mt 0.00 a mt 1.00: metri quadrati 0,80 (ottanta centimetri);
    - da mt 0.00 a mt 5.00: metri quadrati 3 (tre)
    - da mt. 5.01 a mt. 10.00: metri quadrati 4 (quattro) solo all'interno dell'area di pertinenza dell'attività svolta;
    - oltre mt. 10.01: metri quadrati 8 (otto) solo all'interno dell'area di pertinenza dell'attività svolta.
2. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dall'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nel presente articolo, ferma rimanendo la salvaguardia della sicurezza stradale.
3. Per gli impianti pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1, comunque non superiori a 6 metri quadrati.

## **Art. 9**

### **Caratteristiche**

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.
2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa tale da produrre abbagliamento. Non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.
3. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.
4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione e

di attuazione del Codice della Strada, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
  - soggetto titolare;
  - numero dell'autorizzazione;
  - progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - data di scadenza.
5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

#### **Art. 10**

##### **Mezzi pubblicitari abbinati a servizi**

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio "qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta".
2. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio nei centri abitati è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta comunale. Il progetto di installazione degli impianti pubblicitari di servizio convenzionati, che dovrà specificare tipologia, dimensioni, colori e ubicazione di ogni impianto, nonché caratteristiche, dimensioni e colori dei messaggi pubblicitari, dovrà acquisire i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale.
3. È vietata l'installazione di impianti pubblicitari di servizio in corrispondenza delle intersezioni, a meno di 5 metri, ad eccezione delle transenne di superficie inferiori a metri quadrati tre che hanno finalità e funzione di protezione degli utenti della strada.
4. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada con superficie inferiore a mq. 3, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dagli articoli 7 e 9 del presente Regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento le pensiline al servizio di trasporto pubblico.

#### **Art. 11**

##### **Mezzi pubblicitari a messaggio variabile**

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, si applicano anche agli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed anche agli impianti situati nei centri abitati.

#### **Art. 12**

##### **Mezzi pubblicitari in aree di parcheggio**

1. Le disposizioni di cui all'art. 52 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.

#### **Art. 13**

##### **Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole**

1. L'apposizione di scritte o messaggi pubblicitari su tende e cappottine parasole è soggetta all'autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

### **Capo III**

#### **PUBBLICITÀ TEMPORANEA**

#### **Art. 14**

##### **Definizione di pubblicità temporanea**

1. È definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47, commi 5 e 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, di seguito indicati:
  - a) striscione;

- b) locandina;
  - c) stendardo o bandiera;
  - d) segno orizzontale reclamistico.
  - e) pubblicità fonica o sonora;
  - f) pubblicità sui veicoli;
  - g) volantinaggi o similari (con esclusione della propaganda elettorale nei periodi previsti dalla legge).
2. L'apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
  3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, che dovrà essere di mt. 8.

#### **Art. 15** **Autorizzazione per pubblicità temporanea**

Per la domanda di autorizzazione, l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione si rinvia al Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale.

#### **Art. 16** **Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea**

1. Sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
  - la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
  - gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti, ecc.

#### **Art. 17** **Propaganda istituzionale**

1. Lungo ed in vista delle strade e piazze dei centri abitati è consentito il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari contenenti informazioni o propaganda relative a manifestazioni od attività promosse dal Comune, Provincia, Regione, o altri Enti Pubblici, gruppi politici od associazioni senza scopo di lucro che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune. L'informazione può essere accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni.

#### **Art. 18** **Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per motivi di sopravvenuta tutela ambientale o paesaggistica, per demolizioni o costruzioni, per violazione del presente regolamento o per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o comunque di pubblico interesse.
2. L'interessato dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà fissato nel relativo provvedimento. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 6 del "*Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale.*"

### **Capo IV** **NORME FINALI**

#### **Art. 19** **Obblighi / Vigilanza / Sanzioni**

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso.
2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento è di competenza della Polizia Municipale, fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.

**Art. 20**  
**Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale;
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera Comunale di approvazione;
3. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione in sede di rilascio di nuove autorizzazioni e di rinnovo di quelle preesistenti;